## Il Tribunale di Venezia

Esaminate le eccezioni formulate dalle difese, concernenti le costituzioni delle parti civili ed altresì le costituzioni dei responsabili civili;

letti gli atti ed i documenti contenuti nel fascicolo del dibattimento; rilevato che:

- nei limiti della valutazione propria di questo momento processuale, appare sufficientemente dimostrata la natura di persone danneggiate in capo ai soggetti (ditte o persone fisiche) che si sono costituiti parti civili.

Infatti, sotto un primo profilo risulta adeguatamente individuata in tali soggetti la qualità di proprietari degli apparecchi da gioco, oggetto di sequestro o di dismissione, anche in considerazione del fatto che la relativa dichiarazione di proprietà, fornita da costoro in sede di atti di costituzione di parte civile, non è stata contraddetta sulla base di elementi concreti da parte di soggetti che ne intendano contestare la titolarità (anche in favore di altri), bensì è oggetto di mera doglianza generale in ordine ad asserita mancanza di prova. Il punto, peraltro, potrà essere oggetto di precisazione ed integrazione a cura delle parti civili, se reputato opportuno dalle stesse, nell'ambito della successiva acquisizione di materiale probatorio finalizzata al perseguimento delle domande delle stesse.

Analogamente, per quanto attiene alle contestazioni relative all'identità ed al numero effettivi degli apparecchi oggetto di sequestro o di dismissione, in questo momento processuale appare sufficiente l'indicazione fornita dalle parti civili costituite, fermo restando che sarà onere delle medesime, ai fini della prova sull'effettività e sulla quantificazione del danno che andranno a richiedere nello sviluppo del processo, produrre documentazione idonea sul punto in questione, attinente alla tipologia ed alla quantità degli apparecchi posseduti;

- per quanto concerne l'esistenza del nesso causale tra il sequestro o la dismissione delle macchine ed il danno ipotizzato nelle domande di risarcimento contenute negli atti costitutivi, va evidenziato che la dismissione, ove intervenuta, è stata chiaramente successiva, in via temporale, al provvedimento di sequestro adottato dal P.M. ed inoltre è stata adottata dai proprietari delle macchine proprio sulla base del predetto provvedimento ablativo del P.M. e del successivo invito in tal senso effettuato dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato. Pertanto, la determinazione circa la dismissione da parte dei proprietari non è conseguenza di un processo deliberativo volontario ed immune da influenze esterne, bensì è strettamente conseguente alla considerazione che la perdita del possesso delle macchine, se non fosse stata effettuata autonomamente mediante dismissione, sarebbe stata comunque subìta successivamente dai proprietari stessi, sotto forma di analogo decreto di sequestro del P.M. che avrebbe colpito i predetti apparecchi.

Sotto altro profilo, non vi è dubbio che comunque i proprietari delle macchine abbiano subìto un danno dalla perdita (per effetto di sequestro ovvero di dismissione autonoma) della disponibilità degli apparecchi da gioco che possedevano, sia perché hanno dovuto privarsi di una fonte d'introiti, sia in quanto essi hanno dovuto, in taluni casi, affrontare la spesa necessaria per sostituire le medesime macchine;

- per quanto concerne specificamente l'atto costitutivo di parte civile della SAPAR, va considerato che la costituzione di tale associazione è ammissibile, quantomeno in funzione della lesione del diritto all'immagine della stessa, in relazione all'attività direttamente svolta dalla stessa in favore ed a tutela dei soggetti associati e della categoria tutta;
- per quanto attiene alla questione relativa al danno conseguente al delitto di associazione a delinquere, va ricordato che dall'eventuale riconoscimento di tale reato può conseguire comunque un danno diretto ed immediato, perché la sussistenza di una stabile organizzazione criminosa, dedita ai delitti di cui ai capi d'imputazione, comporta una diretta ed immediata compromissione della libertà d'iniziativa e di determinazione dei gestori, i quali intendano acquisire ed utilizzare le macchine da gioco. Costoro, infatti, per avere la disponibilità degli apparecchi da gioco hanno dovuto rapportarsi con soggetti, previamente accordatisi con un pactum sceleris

nell'ambito di un'organizzazione criminosa ed operanti con una pluralità indeterminata di atti illeciti, sicché, al di là delle singole operazioni contrattuali, essi hanno subìto danno (sempre in via d'ipotesi da dimostrare) anche proprio dalla presenza esclusiva, in tale contesto, dell'associazione criminosa anzidetta;

- per quel che riguarda la costituzione del Ministero delle Finanze e dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, sotto un primo versante deve ritenersi comunque ammissibile la costituzione di parte civile nell'ambito del processo penale e quindi la correlativa domanda di risarcimento del danno erariale in tale sede, proprio perché l'azione civile viene incardinata nel contesto del procedimento penale e quindi è destinata ad essere esaminata dal competente Giudice penale.

Sotto altro profilo, appare corretta la prospettazione dell'ipotesi di danno, dedotta dal Ministero delle Finanze e naturalmente sempre soggetta ad adeguata dimostrazione in sede processuale, relativa allo sviamento di funzione degli appartenenti alla Guardia di Finanza, incardinati come rapporto di lavoro nell'ambito del Ministero anzidetto, i quali hanno dovuto occuparsi delle attività asseritamente illecite in argomento, ulteriori rispetto alle più significative e pregnanti incombenze correlate alla loro funzione.

Per quanto attiene alla concomitante costituzione di parte civile del Ministero delle Finanze e dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, essa risulta ammissibile in relazione alla diversità dei profili di danno ipotizzati. Infatti, da un lato è stato individuato il danno da sviamento di funzione degli appartenenti alla Guardia di Finanza, dall'altro va evidenziato il danno correlato alla lesione patrimoniale, quantomeno sotto il profilo del danno all'immagine, arrecato all'ente gestore delle scommesse dall'immissione nel circuito commerciale degli apparecchi da gioco così come predisposti, secondo quanto enunciato nei capi d'imputazione;

- per quanto riguarda l'eccezione di esclusione delle quattro parti civili costituitesi con l'avv. Gallo all'udienza del 9/7/2010, deve ritenersi che tali costituzioni non siano tardive, in quanto sono intervenute, ai sensi dell'art. 79 c.p.p., prima che venisse ultimato il compimento degli adempimenti relativi alla regolare costituzione

delle parti, di cui all'art. 484 c.p.p. Nell'ambito di tali adempimenti va ricompresa la valutazione della regolarità della costituzione delle parti civili, ai fini dell'eventuale esclusione delle stesse; dunque tale adempimento non era stato ancora completato al momento delle predette nuove costituzioni di parti civili, essendo ancora in corso la discussione sul punto, sicché le quattro costituzioni di parti civili con l'avv. Gallo risultano ammissibili;

- per quanto concerne la domanda di esclusione dei responsabili civili Amministrazione Monopoli di Stato e Ministero delle Finanze e Cermet, tale richiesta non può essere accolta, in quanto le parti civili possiedono la titolarità a citare in giudizio l'Amministrazione competente in relazione al dedotto profilo di responsabilità extracontrattuale correlata alla ritenuta ed asseritamente reiterata condotta omissiva dell'amministrazione pubblica, nonché hanno titolo astratto per proporre domanda nei confronti della Cermet, per il fatto illecito commesso dai soggetti operanti nell'ambito della struttura della medesima società e per i profili di responsabilità così correlativamente ascrivibili astrattamente alla predetta, in particolare sotto il profilo colposo;

- sotto altro profilo, i responsabili civili risultano ritualmente citati in giudizio dalle parti civili che abbiano adeguatamente esplicitato le ragioni della propria domanda, mentre altre parti civili hanno effettuato un intervento in adesione nel giudizio così instaurato;

## **PQM**

Rigetta le eccezioni relative alla costituzione delle parti civili e dei responsabili civili e dispone procedersi oltre.

In Venezia, il giorno 6/10/2010

Il Presidente

Dr. Stefanoj Manduzio